



**PROVINCIA
MONZA BRIANZA**

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Decreto di Valutazione Ambientale Strategica

Raccolta generale n. 540 del 06-03-2025

**Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA MODIFICA AL PTCP
AI SENSI DELL'ART.3.3 DELLE NORME DEL PTCP IN ESECUZIONE DEGLI
IMPEGNI ASSUNTI DALLA PROVINCIA CON PROTOCOLLO D'INTESA PER
LA RILOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALE DAL COMUNE DI
MACHERIO AL COMUNE DI BIASSONO**

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA MODIFICA AL PTCP AI SENSI DELL'ART.3.3 DELLE NORME DEL PTCP IN ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA PROVINCIA CON PROTOCOLLO D'INTESA PER LA RILOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALE DAL COMUNE DI MACHERIO AL COMUNE DI BIASSONO

Il decreto di nomina n. 18 del 30.05.2024 ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale all' ing. Fabbri Fabio, quale Direttore del Settore Territorio e Ambiente", aggiornato con decreto n. 29 del 31/12/2024.

Il decreto di nomina n. 1 del 30.05.2024 ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale all' arch. Polito, Emanuele, quale Direttore del Settore Viabilità e Strade", aggiornato con decreto n. 30 del 31/12/2024.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013 ed efficace dal 23/10/2013 a seguito di pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43.

Gli elaborati costitutivi del PTCP oggi vigenti sono quelli derivanti dalle varianti nel frattempo intervenute, da ultimo quella relativa alle infrastrutture per la mobilità ai sensi dell'art.17.8 della LR 12/2005, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale 25/05/2023, n. 16, esecutiva (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n.34 del 23/08/2023);

L'art.5bis, comma 6, delle Norme del PTCP vigente prevede che l'*Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della rete ecologica provinciale*, nel quadro del sostegno allo sviluppo economico e del mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio, svolga i propri compiti tenendo anche conto delle esigenze delle attività industriali e artigianali; in particolare:

- *"esamina, su istanza del Comune, eventuali proposte di ampliamento o di rilocalizzazione in contrasto con le previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP;*
- *valuta l'incidenza dell'intervento sul sistema agricolo, paesaggistico ed ecologico, tenuto conto delle condizioni minime di ammissibilità, con particolare riguardo agli aspetti ed ai contenuti di compensazione atti a garantire il bilancio quantitativo della superficie urbanizzabile, come specificata al comma 4 dell'art.46, e di riqualificazione territoriale e paesaggistica;*
- *propone, nel caso, al Presidente i contenuti di pianificazione da recepire mediante la procedura d'intesa di cui all'art.34.4 e conseguenti varianti".*

Con Decreto Deliberativo Presidenziale n.125 del 06/10/2022 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa istituzionale tra la Provincia di Monza e della Brianza e i Comuni di Macherio e di Biassono per la rilocalizzazione dell'insediamento industriale dell'azienda Cleaf Spa dal Comune di Macherio al Comune di Biassono, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 6, delle Norme del PTCP.

Il Protocollo d'intesa è stato sottoscritto dalle parti nel giugno 2023.

L'area di delocalizzazione, sita in Comune di Macherio, è interessata dal progetto di realizzazione del tracciato principale dell'Autostrada Pedemontana, il cui progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con deliberazione n.97 del 06/1/2009.

Lo stabilimento in cui è attualmente insediata l'azienda Cleaf Spa in Macherio è stato fatto oggetto di procedura espropriativa da parte di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL) per la realizzazione di un tratto del "Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse".

L'intervento consiste nella demolizione dei capannoni dell'unità produttiva sita in Macherio per consentire la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana, il cui tracciato insiste sull'area produttiva da delocalizzare, e per adempiere a quanto previsto dal richiamato Protocollo d'intesa.

L'art.5 del richiamato Protocollo d'intesa definisce gli impegni finalizzati all'attuazione dei contenuti dell'intesa; in particolare la Provincia si è impegnata a:

- verificare, a seguito di richiesta da parte del Comune di Biassono, la coerenza del progetto di rilocalizzazione dell'attività industriale con i contenuti definiti all'art.4 del medesimo protocollo (art.5.a.2.ii del Protocollo);
- avviare, a seguito di approvazione del progetto di rilocalizzazione da parte del Comune di Biassono, il procedimento di modifica del PTCP nelle modalità di cui all'art.3, commi da 4 a 7, delle Norme del PTCP;

- a modificare il PTCP stralciando dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) le aree in Comune di Biassono definite all'articolo 4.a.3 del Protocollo ed estendendo la RV alle aree definite all'art.4, punti c.2 e d.1.

In data 20/05/2024 la Società Caspani Srl ha presentato al Comune di Biassono richiesta di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art.25 comma 8-septies della L.R. 12/2005 per intervento edilizio di delocalizzazione dell'attività produttiva da Macherio a Biassono.

Il Comune di Biassono, con nota ricevuta dalla Provincia in data 25/07/2024 (prot. prov. MB n. 38623), ha trasmesso il progetto di cui all'istanza di permesso di costruire in deroga e richiesto l'espressione del parere di competenza previsto all'art.5, comma a.2.i del richiamato protocollo d'intesa.

Con nota prot.42839 del 26/08/2024, Provincia di Monza e della Brianza ha trasmesso al Comune di Biassono il proprio parere (favorevole, condizionato al soddisfacimento di quanto specificato nel parere stesso).

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 10/09/2024 il Comune di Biassono ha dato avvio al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS integrata con la Valutazione di incidenza relativa alla richiesta del permesso di costruire in deroga per l'intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva ai sensi dell'art.25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, individuando – tra l'altro – quale autorità competente per la VAS il Direttore del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza.

Con Decreto Dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente della Provincia n.3029 del 02/12/2024 "Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della richiesta di Permesso di Costruire in deroga presentata dalla Soc. Caspani Srl per delocalizzazione di attività produttiva con sede in Macherio nel Comune di Biassono – Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale strategica", l'autorità competente a seguito della verifica di assoggettabilità ha escluso la richiesta di permesso di costruire in deroga dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Successivamente, con nota ricevuta il 21/01/2025 prot.n.3094, il Comune di Biassono ha trasmesso alla Provincia, integrazioni progettuali unitamente allo schema di convenzione urbanistica ai fini dell'espressione del parere di competenza.

La Provincia, con nota prot. 5400 del 31/01/2025, preso in particolare atto dei contenuti del punto 2.4 dello schema di convenzione urbanistica, ha espresso parere di competenza favorevole.

In ottemperanza all'impegno assunto dalla Provincia all'art.5 del richiamato Protocollo d'intesa, si è reso pertanto necessario dare avvio alla modifica del PTCP, nelle modalità di cui all'art.3, commi da 4 a 7, delle Norme del medesimo, con Decreto Deliberativo Presidenziale 20/02/2025, n. 25, "Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Modifica ai sensi dell'art.3.3 delle Norme del PTCP in esecuzione degli impegni assunti dalla Provincia con protocollo d'intesa per la rilocalizzazione di attività industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono. Avvio del procedimento e contestuale avvio della valutazione ambientale strategica (VAS)".

Con il medesimo Decreto Deliberativo Presidenziale 20/02/2025, n. 25 sono state individuate: l'Autorità Procedente nella figura del Direttore del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, e l'Autorità Competente nella figura del Direttore del Settore Strade e Viabilità della Provincia di Monza e Brianza, demandando all'Autorità procedente e competente di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e derivanti dall'avvio del procedimento.

2. MOTIVAZIONE

L'art.3 delle Norme del PTCP disciplina, ai sensi dell'art.17.11 della LR 12/2005, modalità semplificate per l'approvazione di modifiche concernenti, tra l'altro, aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano. Ai sensi dell'art.3.3bis, "*rientrano tra gli aspetti di ambito locale (...) l'ampliamento di ambiti territoriali compresi nella rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui agli articoli 31 e 32*".

La modifica al PTCP, in ottemperanza agli impegni assunti da Provincia, riguarda la Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) individuata in Tav.6a del PTCP e, nello specifico, consiste nello stralcio dalla RV delle aree in Comune di Biassono definite all'articolo 4.a.3 del Protocollo – pari a circa 4.300 mq – e nella contestuale estensione della RV in Comune di Macherio e in Comune di Biassono alle aree definite all'art.4, punti c.2 e d.1 del Protocollo – pari a complessivi 38.500 mq circa, con un incremento complessivo della rete verde stimato in più di 30.000 mq.

Preso atto, pertanto, che il procedimento in oggetto si configura tra le modifiche "*che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del PTCP*", in ordine alla valutazione degli effetti sull'ambiente, è necessario richiamare:

- la Direttiva 2001/42/CE che, all'articolo 1, rimanda alla "*valutazione degli effetti di determinati piani e*

programmi sull'ambiente" con "l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile";

- il D.lgs 152/2006 che, in recepimento ed attuazione delle direttive comunitarie, all'articolo 4 stabilisce che *"la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica";*
- la L.R. 12/2005 che, all'articolo 4, stabilisce che *"al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi",* in assonanza agli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi di cui alla d.c.r. n.351 del 13 marzo 2007;
- il Modello metodologico procedurale VAS di cui all'Allegato 1c alla d.g.r. n.761 del 10 novembre 2010, che, in ordine all'ambito di applicazione della valutazione ambientale, stabilisce che *"le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti*
 - a) *non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
 - b) *non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;*
 - c) *determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.**Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS".*

Valutato che, se l'obiettivo della Direttiva e delle norme che da questa discendono è quello di valutare gli effetti sull'ambiente di piani/programmi, in ordine al procedimento in oggetto:

- non è dato riscontrare "effetti *significativi* sull'ambiente" derivanti dalla modifica al PTCP in esecuzione degli impegni assunti dalla Provincia nell'ambito del protocollo d'intesa per la rilocalizzazione di attività industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono, ovvero effetti diversi da quelli già valutati nei precedenti procedimenti di valutazione ambientale, stante che:
 - la modifica non incide sulle strategie generali del piano;
 - non comporta un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del PTCP;
 - consegue un bilancio positivo delle superfici incluse nella rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV), con incremento complessivo stimato in più di 30.000 mq;
- parimenti non è dato riscontrare modifiche che possano mutare le condizioni rispetto alle quali la richiesta di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali presentata dalla Soc. Caspani Srl ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, cui fa seguito lo stralcio dalla RV delle aree in Comune di Biassono definite all'articolo 4.a.3 del Protocollo – pari a circa 4.300 mq - è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al richiamato Decreto di esclusione n.3029/2024;

Ciò premesso, in ordine all'ambito di applicazione della valutazione ambientale, la modifica al PTCP in esecuzione del Protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia, Comune di Macherio e Comune di Biassono a giugno 2023:

- non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione, dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- non produce effetti sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE, atteso che con Decreto Dirigenziale del Direttore del Settore Territorio e Ambiente prot. n. n.2759 del 07/11/2024, Provincia di Monza e della Brianza ha espresso parere positivo di valutazione di incidenza, in ordine

alla realizzazione del nuovo insediamento produttivo proposto dalla società Caspani srl nel Comune di Biassono, oggetto della richiesta di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, cui fa seguito lo stralcio dalla RV delle aree definite all'articolo 4.a.3 del Protocollo;

- determina l'uso di piccole aree a livello locale e comporta modifiche minori, ovvero modifiche concernenti *“aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del PTCP”*, atteso che, ai sensi dell'art.3.3bis delle Norme del PTCP, tra gli aspetti di ambito locale è individuato *“l'ampliamento di ambiti territoriali compresi nella rete verde di ricomposizione paesaggistica”*.

Valutato, inoltre, che *“per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”* (Allegato 1c alla d.g.r. n.761 del 10 novembre 2010).

Richiamati i criteri pertinenti elencati nell'allegato I, parte seconda, del D.lgs 152/2006 rispetto ai quali devono essere specificati i motivi principali della decisione di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, come di seguito riportati:

“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”*.

Accertato che il procedimento di cui al DDP n.25/2025 è riferito ad *“aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del PTCP”* e tenuto conto del livello di sensibilità ambientale delle aree oggetto di intervento, è dato riscontrare che la modifica al PTCP non produce impatti significativi sull'ambiente, in quanto per il caso di specie non ricorrono gli elementi di cui ai richiamati punti 1 (caratteristiche del P/P) e 2 (caratteristiche degli impatti e delle aree) dell'allegato I, parte seconda, del D.lgs 152/2006, atteso che:

- ai sensi dell'art. 5bis, comma 6, delle Norme del PTCP, l'*Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della rete ecologica provinciale*, nel quadro del

sostegno allo sviluppo economico e del mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio, ha valutato *“l’incidenza dell’intervento sul sistema agricolo, paesaggistico ed ecologico, tenuto conto delle condizioni minime di ammissibilità, con particolare riguardo agli aspetti ed ai contenuti di compensazione atti a garantire il bilancio quantitativo della superficie urbanizzabile, come specificata al comma 4 dell’art.46, e di riqualificazione territoriale e paesaggistica”*;

- la modifica non comporta un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del PTCP e consegue un bilancio positivo delle superfici comprese nella rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) di cui agli articoli 31 e 32 delle Norme.

Valutato, altresì, che ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 *“la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”*.

Richiamati, pertanto, i principi di economicità, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, nonché il principio di non duplicazione delle valutazioni, in ordine all’ambito di applicazione della valutazione ambientale, la modifica al PTCP, volta unicamente a dare esecuzione agli impegni assunti dalla Provincia nell’ambito del protocollo d’intesa per la rilocalizzazione di attività industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono, non determina i presupposti per sottoporre la modifica alla valutazione o alla verifica di assoggettabilità a VAS, preso atto:

- dell’esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della richiesta di permesso di costruire in deroga presentata dalla Soc. Caspani Srl per delocalizzazione di attività produttiva con sede in Macherio nel Comune di Biassono, di cui al Decreto Dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente della Provincia n.3029 del 02/12/2024;
- dell’oggetto di modifica al PTCP che non introduce effetti sull’ambiente diversi da quelli già valutati nei precedenti procedimenti di valutazione ambientale e, parimenti, modifiche che possano mutare le condizioni rispetto alle quali la richiesta di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al richiamato Decreto di esclusione n.3029/2024.

3. RICHIAMI NORMATIVI

Ai fini dell’assunzione dell’atto in oggetto si richiamano:

- l’art.1, comma 55 della Legge 7/04/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- l’art.19 e 20 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” s.m.i.;
- la Direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 28/11/2014, n.31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 13/3/2007, n. 8/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 27/12/2007, n. 8/6420 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30/12/2009, n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 10/11/2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione

delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”.

4. PRECEDENTI

A riferimento per l'assunzione dell'atto in oggetto si assumono:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp), efficace dalla pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del 23/10/2013;
- gli elaborati costitutivi del Ptcp vigenti alla data odierna, così come modificati in esito alle varianti nel frattempo intervenute, da ultimo quella relativa alle infrastrutture per la mobilità ai sensi dell'art.17.8 della LR 12/2005, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale 25/05/2023, n. 16, esecutiva (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n.34 del 23/08/2023);
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n.125 del 06/10/2022 *“Piano territoriale di coordinamento provinciale. Schema di protocollo d'intesa istituzionale tra la Provincia di Monza e della Brianza e i Comuni di Macherio e di Biassono per la rilocalizzazione dell'insediamento industriale della società Cleaf Spa dal Comune di Macherio al Comune di Biassono, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 6, delle Norme del Ptcp. Approvazione”*;
- il Protocollo d'intesa istituzionale sottoscritto dalla Provincia di Monza e della Brianza e dai Comuni di Macherio e Biassono nel giugno 2023 ai sensi dell'articolo 5bis – comma 6 - delle Norme del Ptcp;
- le note prot.42839 del 26/08/2024 e prot. 5400 del 31/01/2025 con le quali la Provincia di Monza e della Brianza ha trasmesso al Comune di Biassono il proprio parere di competenza ai sensi dell'art.5.a.2 del Protocollo d'intesa;
- il Decreto Dirigenziale n.3029 del 02/12/2024 *“Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della richiesta di Permesso di Costruire in deroga presentata dalla Soc. Caspani Srl per delocalizzazione di attività produttiva con sede in Macherio nel Comune di Biassono – Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale strategica”*;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 28 del 20/2/2025 ad oggetto: *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Provincia di Monza e della Brianza 2025-2027. Approvazione”*;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n.59 del 18/04/2024, ad oggetto *“Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”*, come da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 173 del 5/12/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.38 del 19.12.2024 *“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione (I.E.)”*;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.39 del 19.12.2024 *“Bilancio di previsione 2025-2027. Approvazione. I.E.”*.

Per tutto quanto sopra esposto,

**I'Autorità competente per la VAS
d'intesa con l'Autorità procedente per la VAS**

DECRETA / DETERMINA

- 1) di non assoggettare al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica la modifica al PTCP di cui Decreto Deliberativo Presidenziale 20/02/2025, n. 25 che, in esecuzione degli impegni assunti dalla Provincia con protocollo d'intesa per la rilocalizzazione di attività industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono, riguarda la rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) individuata in Tav.6a del PTCP e, nello specifico, consiste nello stralcio dalla RV delle aree in Comune di Biassono definite all'articolo 4.a.3 del Protocollo e nella contestuale estensione della RV in Comune di Macherio e in Comune di Biassono alle aree definite all'art.4, punti c.2 e d.1 del Protocollo;

- 2) di stabilire che il presente provvedimento sia parte integrante del successivo atto di approvazione della modifica al PTCP nelle modalità di cui all'art.3, commi da 4 a 7, delle Norme del Ptcp, in esecuzione del Protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia, Comune di Macherio e Comune di Biassono a giugno 2023;
- 3) di dare comunicazione e pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e sui pertinenti applicativi regionali;
- 4) di provvedere alla trasmissione del presente atto ai Comuni di Biassono e Macherio.

L'Autorità Competente per la VAS

Il Direttore del Settore Viabilità e Strade

Arch. Emanuele Polito

L'Autorità Procedente per la VAS

Il Direttore del Settore Territorio e Ambiente

Ing. Fabio Fabbri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

LF

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.